

DELIBERAZIONE 12 MARZO 2015
104/2015/S/GAS

AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER VIOLAZIONI IN TEMA DI FATTURAZIONE DELLA COMPONENTE TARIFFARIA “CANONI COMUNALI” NEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS

**L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 12 marzo 2015

VISTI

- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l’art. 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l’art. 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- l’art. 45 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08, di approvazione del “Testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (TUDG): approvazione della Parte II - Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RTDG) - e s.m.i. (di seguito: RTDG 09-12);
- la deliberazione dell’Autorità 25 ottobre 2012, 436/2012/R/gas, recante “Proroga, al 31 dicembre 2013, del periodo di applicazione delle disposizioni contenute nel “Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (TUDG)”;
- la deliberazione dell’Autorità 12 dicembre 2013, 573/2013/R/gas, di approvazione della “Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019” (di seguito: deliberazione 573/2013/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 24 luglio 2014, 367/2014/R/gas, recante “Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo

di regolazione 2014-2019 per le gestioni d'ambito e altre disposizioni in materia tariffaria" e s.m.i. che ha sostituito la deliberazione 573/2013/R/gas (di seguito: RTDG 14-19);

- l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2014, 124/2014/A.

CONSIDERATO CHE

- le imprese di distribuzione sono destinatarie di una serie di obblighi in materia di fatturazione del servizio di distribuzione e misura del gas per ciascun periodo regolatorio; in particolare, per i periodi 2009-2012 e 2014-2019 l'Autorità ha previsto che:
 - a. le componenti tariffarie, espresse in euro/punto di riconsegna per anno, siano addebitate in quote mensili calcolate dividendo per dodici i medesimi importi. In nessun caso possa essere richiesto il pagamento dei corrispettivi con riferimento al periodo successivo alla cessazione dell'erogazione del servizio (art. 40, commi 2 e 3 della RTDG 09-12 e art. 5, commi 2 e 3, della RTDG 14-19);
 - b. con riferimento al riconoscimento dei maggiori oneri connessi al canone di concessione dei Comuni concedenti, all'impresa distributrice sia consentito istituire, previa approvazione da parte dell'Autorità, un'apposita componente tariffaria (componente COL_{c,i}), denominata canoni comunali, di cui è data separata evidenza in bolletta. Tale componente tariffaria è espressa in euro per punto di riconsegna ed è applicata ai soli punti di riconsegna siti nell'ambito del territorio comunale dove è stata deliberata la maggiorazione. Il valore di tale componente tariffaria è determinato dividendo il valore di COL_{c,i} per il numero di punti di riconsegna atteso per l'anno t, sulla base della miglior stima disponibile (art. 59, comma 6 della RTDG 09-12 e art. 59, comma 6, della RTDG 14-19).

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE

- a seguito di una segnalazione pervenuta da parte di una Società esercente il servizio di vendita del gas (acquisita con prot. Autorità 15677 del 5 giugno 2014), gli Uffici dell'Autorità hanno richiesto a Italgas - Società Italiana per il gas p.a. (di seguito: Italgas o Società), chiarimenti in merito alle modalità di addebito della componente tariffaria COL_{c,i}, al fine di verificare il corretto adempimento da parte della stessa Società della citata regolazione dell'Autorità in punto di fatturazione della medesima componente tariffaria (prot. Autorità 26029 del 24 settembre 2014);

- con lettera del 9 ottobre 2014 (prot. Autorità 28008 del 13 ottobre 2014), la Società ha confermato di addebitare la componente tariffaria COL_{c,i}, riconosciuta dall’Autorità “nel primo mese utile” e “in un’unica soluzione” anziché suddividendo l’importo in dodici mensilità per punto di riconsegna attivo;
- a seguito della citata lettera, gli Uffici dell’Autorità hanno richiesto, alla Società, di adottare le misure necessarie per ottemperare alle predette disposizioni regolatorie in materia di fatturazione della componente tariffaria “canoni comunali”, procedendo all’addebito mensile per punto di riconsegna della componente tariffaria in esame, e di volerne dare riscontro documentale entro e non oltre il 28 febbraio 2015 (prot. Autorità 1746 del 19 gennaio 2015);
- con lettera in data 5 marzo 2015 (prot. Autorità 8299 del 10 marzo 2015), la Società ha documentato, con riferimento alla fatturazione decorrente dal mese di gennaio dell’anno 2015, la cessazione della condotta che costituisce violazione della regolazione in materia di fatturazione della descritta componente tariffaria COL_{c,i};

RITENUTO CHE:

- gli elementi acquisiti costituiscano presupposto per l’avvio di un procedimento sanzionatorio nei confronti di Italgas - Società Italiana per il gas p.a

DELIBERA

1. di avviare un procedimento sanzionatorio nei confronti di Italgas - Società Italiana per il gas p.a., per la violazione delle disposizioni di cui in motivazione ai sensi dell’art. 2, comma 20, lett. c), legge 481/95;
2. di nominare, ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. g) e dell’art. 13, comma 3, lett. b), dell’Allegato A, del punto 2.4 dell’Allegato B e del punto 6 della deliberazione 124/2014/A, quale responsabile del procedimento, il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni;
3. di fissare in 180 (centottanta) giorni, decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento, il termine di durata dell’istruttoria;
4. di fissare in 90 (novanta) giorni, decorrenti dal termine dell’istruttoria fissato ai sensi del precedente punto 3, il termine per l’adozione del provvedimento finale;
5. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell’articolo 8 dell’Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, possano accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione Sanzioni ed Impegni;
6. di avvisare che il destinatario della presente deliberazione, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica della stessa, può presentare, al Responsabile del

procedimento, ai sensi dell'art. 45 del decreto legislativo 93/11 e dell'art. 16 della deliberazione 243/2012/E/com, impegni utili al più efficace perseguimento degli interessi tutelati dalle disposizioni che si assumono violate;

7. di avvisare che le comunicazioni di cui all'art. 33 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: sanzioni-impegni.aeegi@pec.energia.it e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l'eventuale casella di posta elettronica certificata (PEC) presso la quale ricevere le comunicazioni relative al procedimento avviato col presente provvedimento;
8. di notificare il presente provvedimento mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a Italgas - Società Italiana per il gas p.a., Largo Regio Parco, n. 9, 10153 Torino e mediante PEC, all'indirizzo italgas@pec.italgas.it, nonché di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

12 marzo 2015

IL PRESIDENTE